

Allegato 1

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Procedura per l'affidamento diretto del servizio di mantenimento dell'accreditamento ISO/IEC 17024:2012 dell'Organismo di Certificazione di persone "Fondo Banche Assicurazioni", per la durata di 36 mesi, di importo complessivo massimo pari a € 30.000,00 oltre iva e cassa previdenza, se dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76 del 2020 convertito con L. n. 120/2020 e art. 51 D. L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021. **CIG 8911834610**

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio in appalto ha per oggetto il supporto a Fondo Banche Assicurazioni al fine di mantenere l'accreditamento ISO/IEC 17024:2012 dell'Organismo di Certificazione di persone "Fondo Banche Assicurazioni".

Le attività di supporto, oggetto del servizio, si collocano in un quadro pianificato di interventi e dovranno essere svolte dalla/e risorsa/e (massimo 2 risorse) in possesso dei requisiti DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE previsti al punto 3 dell'AVVISO di Manifestazione di Interesse.

Nelle specifico:

- qualora sia offerta n. 1 (una) risorsa, la stessa dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di **CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE** di cui al punto 3 dell'**AVVISO di Manifestazione di Interesse**;
- qualora siano offerte n. 2 (due) risorse, le stesse dovranno essere in possesso, cumulativamente, di tutti i requisiti di **CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE** di cui al punto 3 dell'**AVVISO di manifestazione di interesse**.

Di seguito le attività dettagliate oggetto dell'affidamento:

- **Mantenimento accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 dell'Organismo di Certificazione di persone "Fondo Banche Assicurazioni":**

Revisione e aggiornamento del Sistema di Gestione per la Certificazione

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà provvedere all'aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione per la Certificazione con particolare riferimento a:

- Revisione periodica del Manuale e delle Procedure di sistema, considerando le eventuali modifiche intervenute nella struttura Organizzativa di FBA, le azioni di miglioramento derivanti dai precedenti anni di esercizio del sistema e gli aggiornamenti dello schema e del regolamento di certificazione;
- Revisione periodica della "Politica e Obiettivi dell'Organismo di Certificazione – FBA";
- Redazione di eventuali nuove procedure specifiche per la gestione delle certificazioni collegate, ad esempio, alle fasi di rinnovo, sospensione, proroga di validità delle certificazioni stesse.
- Implementazione delle eventuali modifiche necessarie alla modulistica identificata all'interno del sistema di gestione.
- Verifica, ed eventuale aggiornamento, delle procedure di sistema per mantenerle allineate con il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da FBA in conformità ai requisiti del D. lgs 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
- Supporto per l'integrazione all'interno del sistema di gestione, e limitatamente ad esso, di quanto previsto nell'ambito delle procedure per la sicurezza delle informazioni con riferimento, ad esempio, a misure di sicurezza fisica, misure di sicurezza logica e misure di sicurezza organizzativa.

Documentazione inerente lo svolgimento degli esami di certificazione a distanza

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà fornire supporto per le attività di:

- Analisi dei rischi associati alle modalità individuate per la conduzione degli esami in modalità “on line”.
- Aggiornamento delle procedure e della relativa documentazione.

Manutenzione Schema e Regolamento di Certificazione

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà provvedere al mantenimento e all'aggiornamento dello Schema di Certificazione, con particolare riferimento a:

- Revisione dello Schema e del Regolamento di Certificazione in base agli aggiornamenti delle modalità di esecuzione e valutazione degli esami di certificazione stabilite da FBA.
- Revisione e integrazione dei documenti operativi e della modulistica di gestione del processo di certificazione in coerenza con l'eventuale aggiornamento dello Schema e del Regolamento di certificazione.

Auditing Interno e Monitoraggio Azioni Correttive e di Miglioramento

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà provvedere allo svolgimento delle attività di auditing interno, con particolare riferimento a:

- Svolgimento di almeno un audit interno sulla documentazione relativa agli esami di certificazione, sulle attività dell'organismo di certificazione e sul sistema di gestione in generale (condotto secondo la norma ISO 19011).
- Svolgimento di almeno un audit specifico sulle attività informatiche (limitatamente all'Organismo di Certificazione), con particolare focus sulle misure di sicurezza informatica attuate nell'ambito del sistema di certificazione (condotto secondo la norma ISO 19011).
- Supporto per l'implementazione delle azioni correttive e/o di miglioramento necessarie per la risoluzione di eventuali rilievi e osservazioni che emergessero nelle verifiche ispettive di Accredia.

Analisi dei Rischi per l'Imparzialità e Riesame della Direzione

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà fornire supporto alla Direzione dell'Organismo di Certificazione per:

- Valutazione annuale dei Rischi per l'Imparzialità.
- Rilevazione degli indicatori di processo.
- Redazione del documento generale sull'andamento del processo di Certificazione da sottoporre al Riesame da parte della Direzione.

Supporto operativo nel corso delle verifiche ispettive di Accredia

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà fornire:

- Supporto e assistenza in presenza durante le giornate di Audit da parte di Accredia
- Supporto per il follow up successivo alla verifica da parte di Accredia ai fini dell'elaborazione della risposta agli eventuali rilievi emersi e della pianificazione e controllo delle necessarie azioni correttive.

Accreditamento del Sistema di Certificazione in coerenza con il nuovo Repertorio di competenze standard di FBA

L'O.E., attraverso la/e risorsa/e indicata/e, dovrà fornire supporto per le attività connesse all'accREDITAMENTO del Sistema di Certificazione delle competenze:

- Revisione dello Schema e del Regolamento di Certificazione in funzione di modifiche alla modalità di svolgimento degli esami di certificazione e delle modalità di valutazione delle competenze dei Candidati.
- Supporto per la rivisitazione delle attuali Prassi UNI su cui si basa il Sistema dell'Organismo di Certificazione.
- Supporto per l'eventuale estensione dell'attività di certificazione al settore Assicurativo.
- Supporto per la definizione dei requisiti dei sistemi per lo svolgimento degli esami di certificazione.

La risorsa/e indicata/e dall'O.E. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Conoscenze certificate.**

Possesso di specifiche conoscenze sia in ambito di sicurezza delle informazioni che di governance di servizi IT e, oltre ad **aver conseguito una laurea**, dovrà possedere almeno le seguenti certificazioni:

➤ **Auditor ISO 9001**

➤ **Auditor ISO 27001**

➤ **Esperienze professionali documentabili.**

Possesso delle seguenti esperienze professionali in ambito di AccredITAMENTO di sistemi di certificazione delle persone (ISO/IEC 17024) e di consulenza presso Enti pubblici:

➤ Esperienza triennale come Auditor ISO 9001 o nella conduzione a certificazione di sistemi ISO 9001;

- Almeno due esperienze nella progettazione e nella conduzione a certificazione di sistemi di certificazione delle persone (ISO/IEC 17024);
- Esperienza di almeno 50 gg negli ultimi 5 anni maturata nella conduzione di audit per ISO 17024;
- Esperienza triennale in controllo o auditing di progetti IT erogati a Enti Pubblici o Amministrazioni pubbliche in genere.

(il quinquennio di riferimento è quello antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo);

I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE POTRANNO ESSERE DIMOSTRATI ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DI MASSIMO 2 (DUE) RISORSE E LE STESSE DOVRANNO ESSERE LE MEDESIME IMPIEGATE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il Fondo potrà sempre richiedere la sostituzione della/e risorsa/e utilizzata/e dall'operatore economico per l'esecuzione del servizio qualora si riscontrasse inadeguatezza della/e risorsa/e proposta/e. La sostituzione richiesta dal Fondo o proposta dal O.E. dovrà essere in linea con le competenze richieste nel presente capitolato.

In tal caso, l'operatore economico si obbliga ad effettuare la sostituzione entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Sia in caso di sostituzioni chieste dal Fondo, sia in caso di sostituzioni proposte dal fornitore e/o per causa di forza maggiore, il personale uscente dovrà assicurare il passaggio di consegne a quello entrante, attraverso un periodo di affiancamento da concordare tra le parti, senza oneri per il Fondo.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 30.000,00 oltre iva e cassa di previdenza se dovuta, per l'intera durata del contratto.

Il costo per l'esecuzione del servizio sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta pari a € 30.000,00 oltre iva e cassa di previdenza se dovuta.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono

di natura intellettuale e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad € 0,00 (zero).

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato, dal verbale di avvio dell'appalto. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato descrittivo prestazionale.

È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltretutto di quelle contenute nel presente capitolato descrittivo prestazionale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza assicurativa RC PROFESSIONALE/ RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, con massimale minimo di euro 1.500.000,00.

In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione, ai sensi dell'art. 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui sub) 1 e la polizza di cui sub 2) sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del contratto, che tenga indenne FBA da tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinata e che preveda una garanzia per la responsabilità civile per danni, responsabilità professionale e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni derivanti dal mancato adempimento o errato adempimento alle prescrizioni normative derivanti dal Regolamento UE in materia di protezione dati personali. In caso di polizza con decorrenza antecedente la data del servizio, l'operatore economico dovrà emettere apposita appendice con riservazione del massimale richiesto in esclusiva in favore di FBA.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli

aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione, il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione delle prestazioni avverrà semestralmente sulla base di rapporti sulle attività svolte. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

Pec: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario in conformità a quanto previsto nel D.M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni]

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancata sostituzione della/e risorsa/e entro i termini previsti.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti da Capitolato descrittivo prestazionale.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di utilizzo del personale privo dei requisiti.

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato descrittivo prestazionale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del presente capitolato descrittivo prestazionale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' ammesso il subappalto con le forme e le modalità previste dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- di accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di risoluzione il Fondo procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato descrittivo prestazionale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, data e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i pre-detto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

ART. 15 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CON I RELATIVI CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

L'affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'operatore economico aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, in caso di affidamento, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì, in caso di affidamento, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L'Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. L'operatore economico, in caso di affidamento, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Che qualora l'Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Che, in caso di affidamento si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati. L'Affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L’Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell’affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato descrittivo prestazionale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l’esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato descrittivo prestazionale è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 14 pagine.

